

inform^Aaziende

LEGISLAZIONE

> **San Francesco d'Assisi: dal 2026 sarà festa nazionale**

Con la pubblicazione, sulla G.U. n. 236/2025, della Legge 8 ottobre 2025, n. 151, viene re-introdotta la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno a partire dal 2026.

A seguito dell'intervento normativo, in aggiunta al giorno del Santo Patrono celebrato nelle diverse località, l'art. 2 della Legge n. 260/1949, come modificato dalla legge n. 151/2025, considera in qualità di giorni festivi, quelli di seguito indicati:

- tutte le domeniche;
- primo giorno dell'anno;
- Epifania;
- San Giuseppe (festività soppressa);
- 25 aprile: anniversario della liberazione;
- lunedì dopo Pasqua;
- Ascensione (festività soppressa);
- Corpus Domini (festività soppressa);
- 1° maggio: festa del lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale;
- santi Apostoli Pietro e Paolo (festività soppressa);
- Assunzione della B.V. Maria;
- 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
- Ognissanti;
- 4 novembre: giorno dell'unità nazionale (spostato alla domenica o retribuito in conto permessi);
- Immacolata Concezione;
- Natale;
- Santo Stefano.

> **Genitore lavoratore: convalida nel periodo di prova**

Il Ministero del lavoro, con nota 13 ottobre 2025, n. 14744, ha reso noto che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore (padre o madre) nei primi 3 anni di vita del bambino, devono essere oggetto di convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, anche se presentate durante il periodo di prova.

Secondo l'art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001, la convalida delle dimissioni è finalizzata a prevenire comportamenti vessatori,

discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro e costituisce uno strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del minore, pertanto, al fine di rendere effettive le citate tutele, il Dicastero ha ritenuto che l'obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.

Si ricorda che, al contrario, le dimissioni dei dipendenti che non si trovino nelle condizioni soggettive sopra rappresentate, quindi non oggetto di tutela rafforzata da parte

dell'ordinamento, rassegnate durante il periodo di prova, non devono essere oggetto di convalida telematica sul sito servizi.lavoro.gov.it, essendo sufficiente una lettera di dimissioni presentata al proprio datore di lavoro.

➤ DURC e nozione di «scostamento non grave»

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello 13 ottobre 2025, n. 3, ha reso disponibili indicazioni in tema di nozione di «scostamento non grave», definizione prevista dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015.

Nell'interpello viene richiesto se possa rientrare nella nozione di «scostamento non grave» una situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali rappresentata esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), quindi in assenza di un'effettiva omissione contributiva già sanata. Ad avviso dell'istante, nella situazione sopra rappresentata, l'ente previdenziale sarebbe tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero di sanzioni e interessi, i diversi strumenti coattivi esistenti a norma di legge.

Il Ministero precisa che il D.M. 30 gennaio 2015 – che disciplina il procedimento di adozione del DURC – all'art. 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva dev'essere comunque attestata e individua un'ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave (pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge) tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

A seguito di una interpretazione della normativa vigente, il Ministero respinge l'interpretazione proposta dalla società istante,

in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono, mentre il rilascio del DURC è consentito in presenza di una irregolarità, comprensiva di accessori, contenuta entro l'importo sopra rappresentato.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello «scostamento non grave».

Imprese non edili e rilascio del DURC di congruità <

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello 17 ottobre 2025, n. 4, ha offerto chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (cd. "DURC di congruità").

In termini analitici, l'istante chiede se l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia.

In altri termini, viene richiesto se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Il Ministero chiarisce che la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi

realizzati nel settore edile e che le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica, precisando inoltre che l'iscrizione alla Cassa Edile risulta strettamente legata all'attività prevalentemente svolta dall'impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Pertanto, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Per contro, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile hanno l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità unicamente per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, mentre non hanno l'obbligo di iscrizione a una Cassa Edile.

Assunto quanto precede, le Casse Edili sono tenute al rilascio del DURC di congruità anche alle aziende prive di iscrizione alla Cassa Edile, perché operanti in settori diversi da quello edile, senza poter imporre alcun obbligo di iscrizione, restando fermo l'onere – da parte di tali

imprese – di corrispondere unicamente eventuali costi del servizio.

INAIL: riduzione dei premi < per particolari categorie

Il Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Interministeriale 30 settembre 2025, in tema di riduzione dei premi INAIL.

In termini analitici, per l'anno 2026, è stata definita una riduzione nella misura del 13,02% dell'importo dei premi INAIL, da applicare ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe, a titolo esemplificativo di seguito indicati:

- premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- contributi assicurativi della Gestione agricoltura.

Tale riduzione non sarà applicata ai settori/gestioni assicurative per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Il Decreto individua, infine, gli Indici di Gravità Medi da considerare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

> Nuovo Bonus Mamme: istanze entro il 9 dicembre

Con la circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139, l'Istituto illustra la disciplina del Nuovo Bonus Mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli, da erogarsi nell'anno 2025.

La misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025, sostituisce temporaneamente

l'esonero contributivo inizialmente programmato, la cui entrata in vigore è posticipata al 2026.

Il Bonus viene riconosciuto alle:

- madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono accedervi lavoratrici dipendenti

(pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Il reddito da lavoro annuo, nel 2025, non deve superare i 40.000 euro.

L'importo di 40 euro mensili, esente ai fini INPS e IRPEF e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall'INPS direttamente sull'IBAN indicato dalla lavoratrice, in un'unica soluzione a dicembre 2025, coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

Le lavoratrici, per accedere alla misura, devono presentare istanza telematica sul sito INPS entro il prossimo 9 dicembre 2025.

> **Malattia: novità per i conguagli**

L'Istituto, con messaggio 10 ottobre 2025, n. 3029, ha reso disponibili chiarimenti in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso UniEmens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

Al riguardo, a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l'Istituto ha previsto, nei flussi di denuncia UniEmens, la compilazione del calendario giornaliero, che consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UniEmens e i conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

> **Inquadramento delle aziende: online il Manuale di classificazione previdenziale**

L'Istituto, con notizia 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver semplificato e rinnovato i sistemi relativi alla classificazione

previdenziale per datori di lavoro e professionisti, indispensabili per la corretta individuazione dell'obbligo contributivo per tutti i soggetti giuridici.

Nel corso degli anni, il sistema di classificazione e inquadramento INPS si è evoluto in parallelo ai sistemi di classificazione statistica delle attività produttive elaborati dall'ISTAT (dal sistema "ISTAT 91" fino all'ultimo "ATECO 2025").

Con particolare riferimento all'incorporazione, nei sistemi INPS, del sistema "ATECO 2025", l'Istituto ha realizzato l'elaborazione e la trascodifica di tutte le posizioni contributive dei datori di lavoro, avviando nel contempo una profonda rivisitazione delle regole e delle coerenze interne che nel corso degli anni si sono stratificate nel sistema di inquadramento, eliminando regole e codifiche non più attuali e ricreando categorie, corrispondenze e incompatibilità.

Dall'elaborazione sopra indicata è emerso un analitico rinnovo dei contenuti del "Manuale di classificazione previdenziale", utile per la classificazione dei datori di lavoro.

Tale fondamentale strumento sarà messo a disposizione online per gli utenti, interni ed esterni, e aggiornato costantemente con revisioni a ogni modifica delle regole, unitamente alla messa a disposizione online di un tool informatico, per guidare gli operatori nell'attività di iscrizione, con possibilità di verifica delle compatibilità tra ATECO, CSC e codici di autorizzazione e di scelta tra le possibili alternative.

In termini operativi, il manuale individua il sistema di classificazione, abbina ATECO, settore di classificazione e CSC, stratificando e aggiornando tutte le decisioni e gli orientamenti che hanno portato alle scelte di classificazione previdenziale.

➤ **Competizioni sportive: applicazione delle ritenute**

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 17 ottobre 2025, n. 265E, ha reso disponibili chiarimenti in tema di assoggettamento fiscale dei premi corrisposti agli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche - ASD.

In termini normativi, per l'anno 2024, il Decreto legge n. 215/2023 aveva stabilito che sui premi sportivi versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 non si applicavano le ritenute del 20% per gli importi fino a 300 euro; oltre tale soglia, invece, i premi dovevano essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

Dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 - Testo Unico in

materia di versamenti e riscossione -, che proroga e rende strutturale l'esenzione sopra citata, in maniera retroattiva dall'anno 2025.

Per effetto del combinato disposto del DL n. 215/2023 e del D. Lgs. n. 33/2025, pertanto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'ASD che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti deve assoggettare i premi relativi all'anno d'imposta 2025 alla ritenuta d'acconto del 20%, indipendentemente dall'ammontare erogato, salvo successivo rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi corrisposti all'atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Infine, viene confermato che dal 1° gennaio 2026 dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo se superiori a 300 euro.

➤ **Lavoro domestico: firmato il nuovo CCNL**

È stata firmata, in data 28 ottobre 2025, da Domina e Fidaldo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Sotto il profilo economico, è stato stabilito un aumento complessivo di 100 euro, suddivisi in quattro tranches: 40 euro da gennaio 2026, 30 euro da gennaio 2027, 15 euro da gennaio 2028 e 15 euro da settembre 2028.

È stato inoltre introdotto un riconoscimento economico per le lavoratrici, inquadrate come "conviventi", che hanno investito nella propria formazione, per le quali, ove in possesso della certificazione UNI 11766:2019, viene

riconosciuto un incremento retributivo aggiuntivo di 30 euro mensili.

In tema normativo, grande attenzione è stata riservata alla tutela di maternità e paternità: si introduce la possibilità per la lavoratrice di fruire di un periodo di maternità facoltativa immediatamente successivo a quello obbligatorio, per una durata di quattro mesi non retribuiti, ed è stato introdotto il diritto di paternità alternativo.

In tema di permessi, è stata introdotta la possibilità, per i lavoratori domestici, per i quali non è applicabile la legge n. 104/1992, di utilizzare permessi retribuiti per l'assistenza di un familiare con disabilità grave e, una volta terminati, di continuare a richiedere permessi non retribuiti per far fronte a esigenze familiari di assistenza continuativa.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

AMMINISTRATORI di CONDOMINIO	Indennità di vacanza contrattuale.
CHIMICA Aziende artigiane	Minimi tabellari.
COOPERATIVE SOCIALI	Minimi tabellari.
DIRIGENTI Aziende INDUSTRIALI	Ridefinizione delle politiche attive del lavoro: a decorrere dal periodo 2026 la gestione dei servizi transiterà da 4.MANAGER alla Fondazione Fondirigenti "Giuseppe Talierno". A tal fine le imprese riceveranno una comunicazione, da parte della Fondazione, volta alla richiesta di versamento del contributo dovuto entro il 30/11 p.v..
EDILIZIA Aziende artigiane	- D.U.E.: l'1/10/2025 entra in vigore il nuovo sistema di Denuncia Unica Edile - D.U.E. - nell'ottica di uniformità delle procedure di tutte le Casse Edili; - Trasferta nazionale: la disciplina della trasferta nazionale entra in vigore dal 1° ottobre 2025 e si applica per i cantieri avviati successivamente a tale data; - Previdenza complementare: nuova disciplina per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025; - FNAPE: riparametrazione degli importi dal 1/1/2025; - FAQS: a decorrere dal 1° ottobre 2025, presso ogni Cassa Edile e Edilcassa, viene costituito il "Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" (FAQS), volto a garantire un sostegno economico nei casi in cui particolari eventi determinino una condizione di inabilità temporanea che impedisca l'esercizio dell'attività professionale, per un periodo minimo significativo Il Fondo, che sarà alimentato da un versamento mensile a carico delle Imprese di € 2,00 per ogni dipendente in forza a decorrere dal 1° ottobre 2025, garantirà alle Imprese, attraverso compensazioni con i versamenti alla Cassa Edile o Edilcassa, le premialità previste dal Contratto e dagli Accordi territoriali di II livello.
EDILIZIA Aziende industriali	- D.U.E.: l'1/10/2025 entra in vigore il nuovo sistema di Denuncia Unica Edile - D.U.E.; - Trasferta nazionale: la disciplina della trasferta nazionale entra in vigore dal 1° ottobre 2025 e si applica per i cantieri avviati successivamente a tale data; - Previdenza complementare: nuova disciplina per i lavoratori assunti a partire dall'1° Ottobre 2025; - FNAPE: riparametrazione degli importi dal 1/1/2025;
GRAFICI EDITORIALI Aziende artigiane	Una tantum: ai lavoratori in forza al 18/11/2024 viene corrisposto un importo di € 50,00.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

GRAFICA ED EDITORIA Aziende industriali	Minimi tabellari.
LAVANDERIE Aziende industriali	Minimi tabellari per aziende operanti nel settore turismo/alberghi.
METALMECCANICI Confindustria	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
PORTI	Entro il 31/10/2025, per ciascun dipendente al quale si applica il CCNL porti, le aziende dovranno versare il contributo di € 43 a titolo di contributo per rinnovo CCNL 2024.
SERVIZI ASSISTENZIALI AGIDAE	Minimi tabellari.
SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE	Una tantum: erogazione della seconda di tre tranches, di importo variabile in relazione all'anzianità di servizio, ai lavoratori in forza alla data del 23 Luglio 2025, a copertura del periodo 01/01/2023 - 23/07/2025.
STUDI PROFESSIONALI	Minimi tabellari.
SCUOLE PRIVATE MATERNE - FISM	Assistenza sanitaria integrativa: entro il 31/10/2025, le Aziende che non hanno ancora provveduto, dovranno procedere con l'iscrizione dei lavoratori in forza al 01/09/2025.
TESSILI Aziende artigiane	Minimi tabellari.



Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



**ISCOT
LIGURIA**



**CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA**

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesare 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



**Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale**

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/1/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

*Associazione Industriali
della Provincia di Genova*

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**